

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 510**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa

*(Parere ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 giugno 2005)**

---



01/06/2005

# *Il Ministro della Difesa*

- VISTA** la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni, ed in particolare l'articolo 14 che indica le modalità di riassegnazione al bilancio del Ministero della difesa delle somme trattenute a titolo di canone sulle competenze mensili dei concessionari;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, 3 giugno 1989, concernente la disciplina della concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTA** la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare l'articolo 9, comma 4, il quale detta disposizioni in ordine alle finalità degli introiti derivanti dai canoni degli alloggi di servizio delle Forze armate;
- VISTO** l'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale istituisce il fondo-casa per il personale del Ministero della difesa e, nel rideterminare nella misura complessiva del 50 per cento la quota parte degli introiti derivanti dai canoni da riassegnare al bilancio del Ministero della difesa, destina il 15 per cento di detta quota al fondo-casa. Detto comma, altresì, prevede l'emanazione di un regolamento di gestione e di utilizzo del fondo da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari previo parere del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER);
- VISTO** l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, il quale prevede che la menzionata quota complessiva del 50 per cento derivante all'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata nella misura dell'85% alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15% al fondo-casa;
- VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTA** la delibera n. 16 del COCER, in data 26 febbraio 2004, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento, entro i termini previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4

novembre 1979, n. 691 e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della rappresentanza militare;

- UDITO** il parere n. 1636/05 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 18 aprile 2005;
- SENTITE** le competenti Commissioni Parlamentari.....;
- VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n..... del );

#### ADOTTA

Il seguente regolamento:

##### Art. 1

(Finalità del fondo-casa)

1. Il fondo-casa, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, è volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari già accessi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa ed in corso di ammortamento.

##### Art. 2

(Modalità di finanziamento del fondo-casa)

1. Il fondo-casa è alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'Amministrazione medesima.

##### Art. 3

(Gestione del fondo-casa)

1. Gli introiti di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.
2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa.
3. La Direzione di amministrazione interforze, ai sensi dell'articolo 10, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito individuato con apposito contratto di servizio da stipulare in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'istituto di credito di cui al comma 3, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che vengono versate su apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1.

Art. 4  
(Organi di gestione e funzioni)

1. Il Segretariato generale del Ministero della difesa e direzione nazionale degli armamenti, di seguito definito Segretariato:
  - a) coordina l'attività di gestione e di utilizzo del fondo-casa;
  - b) verifica l'andamento del fondo-casa;
  - c) determina il tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del tesoro;
  - d) accerta che le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione dei fondi siano realizzate in conformità alle disposizioni del regolamento;
  - e) presenta al termine dell'anno finanziario una relazione sullo stato del fondo-casa al Ministro della difesa.
2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti delle disponibilità derivate dalla percentuale degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.
3. La Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.
4. La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni amministrative:
  - di concessione dei mutui agevolati;
  - di esecuzione della spese relative al fondo-casa e di tenuta della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 4, anche con riguardo alle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
  - di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito per applicazione delle clausole del contratto di servizi di cui all'articolo 10 del regolamento.
5. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale.

Art. 5  
(Concessione dei mutui al personale)

1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 2, determinate con il procedimento definito nell'allegato A, possono essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale o ventennale, al:
  - a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente ed al personale civile del Ministero della difesa;
  - b) coniuge superstite, non legalmente separato, né divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attività di servizio, purché titolari di pensione.
2. La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato B, è presentata dagli interessati secondo le modalità indicate nell'allegato A che costituisce con l'allegato B parte integrante del regolamento.
3. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.
4. La priorità di accesso al mutuo è determinata dalle graduatorie di cui al comma 1.
5. I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprietà dei

soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi.

6. L'allegato B, di cui al comma 2, può essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.

#### Art. 6

(Limite delle somme erogabili)

1. L'importo massimo erogabile per ogni mutuo è fissato in € 150.000. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non può superare il 90 per cento del valore della casa in costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il 75 per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari già accessi per l'acquisizione della prima casa ed in corso di ammortamento.
2. Con provvedimento del Segretario generale del Ministero della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilità del fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonché a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.

#### Art. 7

(Esclusione dalla concessione del mutuo)

1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo:
  - a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione in qualsiasi località del territorio nazionale, ovvero che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario di un'abitazione nel citato ambito territoriale;
  - b) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
  - c) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di cui all'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

#### Art. 8

(Obblighi dei mutuatari)

1. Non è consentita la costituzione, da parte dei mutuatari di cui all'articolo 5, di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale è stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.

#### Art. 9

(Ammortamento dei mutui)

1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile ed il loro valore è costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 10.
2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari è determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse è fissato con provvedimento del Segretariato ed è variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Il mutuo può essere estinto anticipatamente ed è esclusa l'applicazione di penalità a carico del mutuatario.

Art. 10

(Gestione attraverso un istituto di credito dei mutui concessi dall'Amministrazione della difesa)

1. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attività connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, con il quale è stipulata apposita convenzione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, il cui contenuti generali sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi.
2. Le spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di cui al comma 1 e sono poste interamente a carico dei mutuatari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

## MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI MUTUI

### 1. Commissioni per la formazione delle graduatorie

Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa:

- nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione;
- designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.

Ogni commissione è composta da:

- un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti;
- cinque membri titolari di cui:
  - un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;
  - un militare appartenente al ruolo dei marescialli;
  - un militare del ruolo dei sergenti;
  - un volontario di truppa in servizio permanente;
  - un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile;
- un presidente sostituto e cinque membri sostituti. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono far parte della rappresentanza militare.

Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari quando questi siano temporaneamente indisponibili.

Ai componenti delle commissioni non è consentita la possibilità di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.

Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni:

- esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo;
- deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse.

### 2. Modalità per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione dei mutui

Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui:

- sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, ed hanno validità fino alla data di formazione delle graduatorie successive;
- comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse;
- indicano per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestiti, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative;
- comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione.

Le graduatorie così formate, approvate all'unanimità e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonché agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale.

Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonché l'eventuale concessione del mutuo, vengono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.

### 3. Documenti e coefficienti per la definizione della graduatoria

Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e corredata da:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, ai sensi del regolamento, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;
- copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianità di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati;
- documentazione comprovante il mutuo già concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, nel caso in cui la domanda sia presentata per l'estinzione dello stesso;
- attestazione in ordine all'inesistenza di una delle cause di esclusione;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidità o inabilità permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente.

La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facoltà di chiedere la concessione dei mutui agevolati.

Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovrà essere rinnovata, ovvero integrata:

- ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;
- all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti;
- a richiesta delle commissioni.

La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie è determinata da:

- domanda in tal senso;
- rinuncia alla concessione del mutuo;
- mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.

Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula:

$$\frac{R1 + R2 + R3 + R4 + U}{F + T + S} \times H$$

Si intende per:

- R1 reddito annuo lordo;
- R2 reddito annuo lordo della moglie;
- R3 somma dei redditi annui lordi dei figli;
- R4 somma dei redditi annui lordi di altri familiari;
- U numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o ex INCIS/militare;
- F numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente;
- T numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorità o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del Comune della sede di servizio;

- S numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unità);
- H coefficiente relativo a gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare convivente.

Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati ed acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidità non inferiore al 75%. Esso è pari a 0,8 per ogni invalido, ed è pari a 1 in ogni altra ipotesi.

In caso di parità, costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:

- il maggior numero di familiari a carico;
- il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente.

#### 4. Modalità amministrative per la concessione e l'estinzione del mutuo

Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioè la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa.

L'ammontare del fondo viene ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie è effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultino assegnatari in numero sufficiente ad esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie.

Per la gestione e l'erogazione del mutuo è stipulata una convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni:

- amministrativa, svolta in contabilità speciale, per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
- di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione.

L'effettiva erogazione del finanziamento, è, peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura:

- l'analisi finanziaria delle capacità di rimborso del richiedente;
- la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie;
- la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro durata;
- il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del "non riscosso per riscosso";
- il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni svolte.

L'istituto convenzionato può erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.

**MODELLO DI DOMANDA**

**OGGETTO: Domanda di assegnazione di mutuo del Fondo-Casa**

per(a) \_\_\_\_\_

(b)

ROMA

Il sottoscritto (c) ..... nato a.....il.....  
in servizio presso (d).....tel. (e).....  
residente a .....in via/piazza.....n.....  
cod. fiscale .....chiede l'assegnazione di un mutuo del Fondo-Casa per (a)  
.....di €.....(.....)

Dichiara in proposito:

- di aver preso visione del "Regolamento di gestione e utilizzo del Fondo-Casa";
- di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione, la concessione e l'estinzione di mutui gli obblighi connessi con la utenza;
- di conoscere la convenzione stipulata con l'istituto di credito per l'erogazione e l'estinzione del debito.

Allo scopo fornisce i seguenti elementi di valutazione:

1. Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente €....., di cui (f):
  - proprio €.....;
  - della moglie €.....;
  - dei figli €.....;
  - di altri familiari €.....;
2. Utenza di alloggi di servizio (esclusi APP, SLI e ASC):

LOCALITÀ'	TIPO DI ALLOGGIO (g)	Data di assegnazione	Data di rilascio

3. Composizione del nucleo familiare convivente (h):

COGNOME	NOME	Data di nascita	Relazione di parentela	A carico (si / no)	codice fiscale

per un totale di.....componenti, compreso il richiedente;

4. Numero dei trasferimenti o imbarchi:.....;

5. Anzianità di servizio: anni .....mesi.....;

6. Numero dei componenti il nucleo familiare con invalidità permanenti (i)

7. Il richiedente, il coniuge convivente o altro componente il nucleo familiare (l):

- non è proprietario nel territorio nazionale di un alloggio privato, per cui richiede il mutuo per acquisto o costruzione in località .....(prov.....);
- è proprietario nel territorio nazionale di un unico alloggio privato in località.....(prov.....), per cui richiede il mutuo per estinguere altro mutuo già contratto ad esso relativo;

8. Varie:

**Allegati (l):**

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
- n.....dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare convivente;
- documentazione comprovante anzianità di servizio e trasferimenti o imbarchi;
- documentazione comprovante il mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà;
- documentazione sanitaria comprovante invalidità permanenti;
- altro: .....

Località .....Data.....

**Firma del richiedente**

**NOTE**

- (a) motivazione della richiesta di mutuo (Acquisto, Acquisto con ristrutturazione, Costruzione, Estinzione mutuo);
- (b) Stato Maggiore di F. A. / D.G. per il personale civile;
- (c) grado o qualifica, cognome e nome;
- (d) Comando/Ente presso il quale è effettivo il richiedente;
- (e) numero telefonico militare e/o civile del richiedente;
- (f) indicare nei vari alinea l'entità dei redditi lordi annui e allegare, per ciascun componente del nucleo familiare, copia dei modelli utilizzati per la più recente dichiarazione dei redditi;
- (g) specificare se demaniale (ASIR, ASGC, ASI, AST) o IACP/militare (ex INCIS);
- (h) elencare nell'ordine: moglie, figli, altri familiari; in caso di variazioni del nucleo familiare successive alla presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione;
- (i) ai fini della graduatoria è valido un coefficiente di inabilità non inferiore al 75%;
- (l) depennare le voci che non interessano.

**OGGETTO:** Schema di decreto del Ministro della difesa concernente il regolamento di gestione del fondo – casa per i dipendenti del Ministero della difesa, previsto dall'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 43, comma 4, prevede che il Ministro della difesa sentite le competenti Commissioni parlamentari, emani con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa, sentito il parere del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER).

Il fondo, ai sensi della predetta norma, reca disposizioni in materia di costituzione di un fondo – casa per i dipendenti del Ministero della difesa. Detto fondo è alimentato con l'accantonamento del 15% della quota destinata al bilancio della Difesa, costituita, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal 50% delle somme introitate a titolo di riscossione dei canoni per la concessione degli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497. Al riguardo, più in particolare, l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede che la quota complessiva del 50 % derivante all'Amministrazione della difesa quale introito dei canoni concessori degli alloggi di servizio - ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - sia destinata nella misura dell'85% alla manutenzione degli alloggi di servizio stessi e nella misura del 15% ad alimentare il fondo-casa.

Lo schema di regolamento, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa i criteri cardine per definire gli aspetti tecnico-amministrativi e gestionali indispensabili a rendere operativo il fondo-casa e, quindi, concreta per il personale militare e civile della Difesa la possibilità di accedere a un mutuo agevolato per la costruzione o l'acquisto della prima casa. Il mutuo potrà, inoltre essere concesso per estinguere passività ipotecarie sull'unica casa di proprietà a seguito di precedenti mutui a tal fine contratti.

Per quanto attiene all'erogazione del mutuo, al recupero delle rate di ammortamento ed alla gestione complessiva dello stesso, sul piano tecnico - finanziario e contrattuale è prevista la stipula di apposito contratto di servizi con un istituto di credito operante sull'intero territorio nazionale, individuato in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, le cui clausole saranno impostate dal Segretariato generale della difesa. Detto Istituto di credito avrà, tra l'altro, l'obbligo:

- di garantire l'Amministrazione della difesa nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, impegnandosi secondo la clausola del "non riscosso per riscosso", a versare mensilmente in tesoreria l'intero ammontare delle somme derivanti

dal pagamento dei ratei di ammortamento (a prescindere dalla loro effettiva riscossione);

– di gestire gli eventuali contenziosi nei confronti del mutuatario o dei terzi.

A sua volta, l'istituto è garantito nei confronti del mutuatario eventualmente inadempiente, mediante la costituzione di ipoteca sull'immobile acquistato o costruito.

Il provvedimento consta di 10 articoli e di due allegati (A e B), rispettivamente richiamati ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, che ne costituiscono parte integrante e che fissano disposizioni attuative di dettaglio per la nomina delle commissioni e per la formazione delle graduatorie dei richiedenti, nonché le modalità di presentazione delle domande e della concessione dei mutui. Le disposizioni contenute nell'allegato B potranno essere modificate con provvedimento del Ministero della difesa.

In ordine ai singoli articoli si evidenzia quanto segue:

l'articolo 1, richiamando l'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, definisce le finalità del fondo-casa volte a consentire al personale militare e civile del Ministero della difesa, attraverso la concessione di mutui agevolati, l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero, l'estinzione di mutui ipotecari pregressi già accesi e a ciò finalizzati;

l'articolo 2, dispone che il fondo sia alimentato, secondo le previsioni della richiamata legge n. 724 del 1994, dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, nella misura del 15% della quota parte destinata al bilancio del dicastero;

l'articolo 3, nel disciplinare le modalità di gestione del fondo, stabilisce che le competenti sezioni provinciali di tesoreria, per quel che concerne la quota proveniente dai canoni di concessione degli alloggi di servizio, e la sezione di tesoreria provinciale di Roma (presso la quale è istituita apposita contabilità speciale), per quel che riguarda le rate di ammortamento dei mutui già erogati, provvedono alla riassegnazione delle somme al pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero della difesa al quale vanno imputate le spese per la concessione dei mutui attraverso il fondo-casa. In considerazione dell'esigenza di accantonamento dei menzionati introiti è stato attivato nel bilancio del Ministero della difesa apposito capitolo;

l'articolo 4, individua i diversi organi di gestione e ne determina le attribuzioni. In particolare, il provvedimento involge le funzioni dei seguenti Organi:

- gli Stati maggiori di Forza armata, per la formazione delle graduatorie che determinano la priorità di accesso al mutuo fra il personale richiedente ed il controllo finanziario con riguardo agli aspetti di interesse;

- il Segretariato generale della difesa, per il coordinamento interforze e la determinazione del tasso di interesse dei mutui, dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del tesoro;
- la Direzione generale dei lavori e del demanio per la gestione operativa del capitolo di bilancio, nell'ambito delle direttive impartite all'uopo dal Segretariato generale della difesa;
- la Direzione di amministrazione interforze per l'attività amministrativa concernente la concessione dei mutui, la tenuta della contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed il controllo dei movimenti creditizi e di esecuzione delle spese;
- l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, per la ripartizione annuale dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale;

l'articolo 5, rinviano al dettaglio del procedimento descritto negli allegati A) e B), determina in dieci, quindici e venti anni le durate possibili dei mutui concedibili con il fondo-casa e individua i soggetti ammessi a fruirne negli appartenenti al personale militare delle Forze armate in servizio permanente e nel personale civile in servizio presso il Ministero della difesa. Possono essere ammessi alla fruizione del mutuo agevolato, anche il coniuge superstite non legalmente separato né divorziato e i figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attività di servizio. In tali casi la domanda di concessione deve essere presentata entro il termine decadenziale di un anno dalla data del decesso del congiunto. La norma prevede che i mutui richiesti siano concessi dall'Amministrazione della difesa e siano garantiti attraverso la costituzione di ipoteca sull'immobile;

l'articolo 6, al comma 1, fissa in 150.000 € l'importo massimo concedibile e stabilisce che comunque la somma erogata non può superare:

- il 90% del valore della casa da costruire compreso il costo dell'area edificabile;
- il 75% del valore dell'immobile da acquistare o dell'importo necessario all'estinzione dei mutui ipotecari pregressi.

Il comma 2, in relazione alle disponibilità del fondo-casa ed all'andamento del tasso d'inflazione, nonché a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni, prevede la possibilità che, previo provvedimento del Segretario generale della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata sentito lo Stato maggiore della difesa, siano concessi mutui in deroga ai limiti generali fissati nel comma 1;

l'articolo 7, reca le singole ipotesi di divieto di concessione dei mutui agevolati:

- a) ai soggetti già proprietari di alloggio sul territorio nazionale o che annoverino nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario di immobile sul territorio nazionale;
- b) al personale in aspettativa per motivi privati o sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
- c) ai soggetti a cui siano alienati gli alloggi di cui all'articolo 26, comma 11- quarter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- d) al personale dell'Arma dei carabinieri al quale è applicata una particolare normativa per gli alloggi di servizio (D.I. 3 giugno 1989);

l'articolo 8, pone obblighi a carico dei mutuatari, consistenti nell'impossibilità di costituire a favore di terzi diritti reali di godimento sull'immobile acquistato concorrenti con l'ipoteca a favore dell'istituto di credito, fino al momento del totale ammortamento del mutuo stesso;

l'articolo 9, dispone che l'ammortamento del mutuo avvenga attraverso il pagamento da parte dei mutuatari di ratei mensili di importo costante all'istituto bancario a tal uopo convenzionato, sulla base di un tasso d'interesse fisso annuo a scalare, determinato con provvedimento del Segretariato generale della difesa in relazione alle variazioni del tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT. Lo stesso articolo prevede la possibilità da parte del mutuatario di estinguere il mutuo anticipatamente rispetto al programma di ammortamento senza l'applicazione di alcuna penale;

l'articolo 10, prevede che l'Amministrazione della difesa, rispetto a tutta l'attività di gestione dei mutui concessi, compresa l'istruttoria preliminare, la determinazione del rateo adeguatamente alle capacità di pagamento mensile del richiedente, la riscossione dei ratei e il versamento in tesoreria per la riassegnazione, si avvalga del citato Istituto di credito operante sul territorio nazionale, con il quale verrà stipulata, secondo le vigenti disposizioni, apposita convenzione i cui contenuti sono determinati con direttiva del Segretariato generale della difesa. Nell'ambito della stessa convenzione saranno determinate anche le spese di attivazione e gestione del mutuo, le quali sono interamente a carico del mutuatario.

L'allegato A al regolamento (art. 5, comma 1), come accennato, contiene disposizioni relative alla composizione delle Commissioni e alle modalità per la formazione delle graduatorie per la concessione dei mutui.

L'allegato B, invece, contiene il modello di domanda per la richiesta di assegnazione del mutuo.

Al riguardo di evidenza che l'allegato A, attesa la sua rilevanza, deve essere modificato con la stessa procedura utilizzata per l'adozione dello schema di regolamento, compreso, in particolare, il parere del COCER.

Tutti i provvedimenti definitivi relativi alla concessione dei mutui sono ricorribili, secondo i principi generali dell'ordinamento, in via giurisdizionale o, in alternativa, in via contenziosa, con lo strumento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In ordine allo schema di regolamento è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio centrale della rappresentanza del personale militare del Ministero della difesa, il quale ha formulato alcune osservazioni, in parte recepite nel testo del regolamento.

Il provvedimento è stato inviato alle organizzazioni sindacali per la prevista informazione preventiva.

Sul provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato il quale ha formulato alcune osservazioni e suggerimenti, alla luce dei quali si è provveduto a modificare lo schema di regolamento con i seguenti criteri:

- totale recepimento delle osservazioni di cui:
  - . al comma 3 dell'articolo 3 ( punto **1.2.** C.d.S.);
  - . al comma 1, lettera c), dell'articolo 4 (punto **1.3.** C.d.S.);
  - . al comma 6 dell'articolo 5 (punto **1.1.** C.d.S.);
  - . al comma 2 dell'articolo 6 (punto **1.4.** C.d.S.);
  - . alla relazione illustrativa (punto **1.5.** C.d.S.);
- mancato recepimento del suggerimento di cui al punto **1.6.**, in quanto le competenze degli Stati maggiori e del Segretariato Generale del Ministero della difesa, attengono prevalentemente a funzioni di coordinamento dell'attività di gestione e di erogazione dei mutui, svolta dagli organi esecutivi del Dicastero (Direzione di amministrazione interforze e Direzione generale dei lavori e del demanio);
- parziale recepimento del suggerimento di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 (punto **1.7.**C.d.S.).

La modifica della norma è stata limitata alla differenziazione del coniuge convivente rispetto ai parenti. Non è stato possibile recepire la modifica, suggerita dal Consiglio di Stato, concernente l'eventuale introduzione, nella formula di definizione della graduatoria, di un coefficiente di penalizzazione nel caso che il coniuge o un parente convivente abbia nel paese di origine un alloggio di derivazione familiare, atteso che il provvedimento è volto ad assicurare l'acquisto della prima abitazione da parte del personale del Dicastero che versa in condizioni di maggiori difficoltà economiche.

**Schema di decreto recante il regolamento di gestione del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa, previsto dall'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.**

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) *Necessità dell'intervento normativo*

L'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'istituire il fondo-casa per il personale del Ministero della difesa, prevede l'emanazione di un regolamento di gestione e di utilizzo del fondo da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari previo parere del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER).

In applicazione della predetta norma è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, il previsto regolamento che disciplina la gestione e l'utilizzo di tale fondo.

b) *Analisi del quadro normativo*

La legge 18 agosto 1978, n. 497, recante norme per gli alloggi di servizio necessari alla mobilità del personale militare delle Forze armate, prevede agli articoli 13 e 14 che i concessionari degli alloggi di servizio sono tenuti a corrispondere un canone di concessione che viene trattenuto sulle competenze mensili e versato in tesoreria con imputazione ai bilanci di entrata dello Stato. In particolare, l'articolo 14, ai commi secondo e terzo, prevede la riassegnazione di detti proventi allo stato di previsione del bilancio del Ministero della difesa per essere impiegati nella manutenzione degli alloggi e per la realizzazione a cura del Ministero della difesa di altri alloggi.

La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria), all'articolo 9, comma 3, definisce le modalità di definizione dei canoni di detti alloggi, introducendo il criterio di aggiornamento in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo.

Il medesimo articolo, al comma 4, prevede che il 50% dell'ammontare dei canoni vengano riassegnati al Ministero della difesa per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di altri alloggi.

La legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria), al citato articolo 43, comma 4, nel rideterminare nella misura complessiva del 50 per cento la quota parte degli introiti derivanti dai canoni da riassegnare al bilancio del Ministero della difesa, destina il 15 per cento di detta quota al fondo-casa.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede che la menzionata quota complessiva del 50%, da riassegnare all'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata nella misura dell'85% alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15% al fondo-casa.

Il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate, all'articolo 24, comma 1, richiama la suddetta normativa speciale in materia di canoni di concessione degli alloggi di servizio.

Il decreto interministeriale 3 giugno 1989, concerne la disciplina della concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri, al quale non si applica il regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento.

L'articolo 38 del D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, stabilisce il termine entro il quale il COCER deve esprimere il proprio parere.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.*

Il provvedimento si inserisce, in applicazione della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel solco normativo tracciato dalle norme vigenti.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario ed internazionale.*

Nulla da segnalare.

*e) Analisi delle compatibilità con le competenze delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

La norma è compatibile con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale in materia di mutui.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.*

Nulla da segnalare

*g) Verifica dell'assenza di delegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Il regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**Schema di decreto recante il regolamento di gestione del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa, previsto dall'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.**

1. ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) *Ambito dell'intervento*

Il provvedimento è volto a disciplinare la gestione ed erogazione del fondo-casa per la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari già accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.

b) *Obiettivi e risultati attesi.*

Il fondo-casa consentirà il sostegno in via diretta del "benessere" dei dipendenti del Ministero della difesa e in via mediata di un segmento di un settore economico rilevante quale quello dell'edilizia agevolata.

c) *Illustrazione della metodologia e dell'analisi adottata.*

La valutazione sull'opportunità dell'intervento è scaturita dalla necessità di istituire un apposito fondo per l'erogazione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa per l'acquisto della prima casa.

Il fondo-casa sarà alimentato con una quota parte dei canoni di concessione degli alloggi di servizio e con le rate di ammortamento dei mutui.

Il mutuo erogato dall'amministrazione verrà gestito da un istituto di credito, individuato con apposito contratto di servizio che verrà stipulato in esito ad una procedura ad evidenza pubblica con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

d) *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni. Condizioni di operatività.*

L'impatto organizzativo coinvolge il Ministero della difesa che provvede con le attuali strutture amministrative, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze per i versamenti presso la competente sezione della tesoreria provinciale per l'introito dei canoni degli alloggi e la loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.

e) *Impatto sui destinatari diretti.*

Dal provvedimento deriveranno vantaggi per il personale del Ministero della difesa in quanto beneficiario dei mutui agevolati sulla base delle graduatorie formate da apposite commissioni di cui all'allegato A al provvedimento.

f) *Impatto sui destinatari indiretti.*

Il provvedimento recherà benefici all'industria del settore edilizio.

## 2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo del regolamento reca le necessarie definizioni normative, coerenti con quelle già in uso.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni dei medesimi.*

Nulla da osservare.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato necessario ricorrere alla tecnica normativa della novella.


d) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il regolamento, secondo il mandato parlamentare, non reca disposizioni normative per l'abrogazione espressa di precedenti fonti normative.

## 3. ULTERIORI ELEMENTI

a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Negativo



# Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. .... 3887/05

Roma, addì ..... 22 apr ..... 2005

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di decreto recante il regolamento di gestione del fondo - casa per i dipendenti del Ministero della difesa, previsto dall'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 1636/05 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO della DIFESA

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE





# Consiglio di Stato

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 18 aprile 2005*

N. della Sezione:  
1636/2005

**OGGETTO:**

MINISTERO DELLA DIFESA.

Schema di decreto recante il regolamento di gestione del fondo – casa per i dipendenti del Ministero della difesa, previsto dall'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

*La Sezione*

Vista la relazione trasmessa dal Ministero della difesa, Ufficio legislativo, n.8/15560, in data 1° aprile 2005, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Paolo De Ioanna;

**PREMESSO :**

1. Il Ministero della difesa con lo schema di regolamento in esame dichiara di voler utilizzare, come fonte dell'esercizio del potere normativo secondario, l'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che istituisce il fondo casa per il personale dello stesso Ministero: detto comma infatti prevede l'emanazione di un regolamento di gestione e di utilizzo del

fondo, da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previo parere del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER).

Il lungo lasso di tempo intercorso tra l'adozione della disposizione richiamata e la proposta dello schema in esame è stato segnato da una serie di modifiche ed integrazioni ai meccanismi di alimentazione del fondo-casa che denotano una notevole incertezza legislativa nel pervenire ad un assetto sufficientemente stabile della materia, soprattutto in ordine ai criteri di utilizzo degli introiti derivanti dal pagamento dei canoni degli alloggi di servizio.

In ogni caso, utilizzando lo schema dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dopo aver acquisito il parere (favorevole) del COCER (in data 26 febbraio 2004), sembra finalmente giungere a conclusione una vicenda forse troppo lunga e complessa alla luce degli obiettivi che la disposizione iniziale intendeva conseguire: di sostegno in via diretta del "benessere" dei dipendenti del Ministero ed in via mediata di un segmento di un settore economico non del tutto irrilevante: quello dell'edilizia agevolata.

2. La finalità del fondo, in conformità col tenore della disposizione legislativa istitutiva, è diretta a consentire la concessione di mutui agevolati per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero la concessione di un mutuo per l'estinzione di mutui ipotecari già accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa ed in via di ammortamento. Sono esclusi i dipendenti dall'Arma dei carabinieri che già godono di provvidenze similari, disciplinate da strumenti separati.

Il fondo è alimentato dal flusso di risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio utilizzati da dipendenti del Ministero: il quindici per cento della parte di queste entrate che affluisce allo stato di previsione della Difesa viene collocato su un apposito capitolo e gestito per la concessione dei mutui in esame.

L'art. 4 dello schema organizza la procedura di utilizzo del capitolo fondo. Risultano coinvolti: - gli Stati maggiori di Forza armata per la formazione delle graduatorie che determinano la priorità di accesso al mutuo; - il Segretariato generale della difesa per il coordinamento interforze; - la Direzione amministrativa interforze per la concessione di mutui, la tenuta della contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed il controllo dei movimenti creditizi e di esecuzione delle spese; - l'Ufficio centrale del bilancio per la ripartizione annuale dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui già concessi al relativo personale.

Le modalità per l'assegnazione dei mutui (ed il modello di domanda) sono disciplinate negli allegati A e B, richiamati come parte integrante dell'art. 5, commi 1 e 2.

#### CONSIDERATO:

1. Nel complesso l'esercizio del potere di normazione secondaria in esame appare conforme allo schema posto in via primaria dal legislatore e coerente con le finalità ivi indicate.

In ordine alla formulazione dello schema si sottolineano i seguenti profili:

1.1. L'allegato A (art. 5, comma 1), reca importanti disposizioni relative alle modalità per la formazione delle Commissioni per l'assegnazione dei mutui, nominate dagli Stati maggiori di Forza armata, e per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione delle agevolazioni; ora, se detti allegati A e B sono parte integrante dello schema in esame in ragione della rilevante natura normativa del loro contenuto, essi non possono poi essere modificati "con provvedimento del Ministero della difesa", secondo quanto dispone, con formula alquanto imprecisa e generica, il comma 6 dell'art. 5. Tale formulazione potrebbe avere un significato solo per l'allegato B che reca il modello della domanda, non certo per l'allegato A che, come osservato, ha un

rilevante significato normativo, prevedendo tra l'altro anche la formula dei coefficienti per la definizione delle graduatorie; l'allegato A deve pertanto essere modificato con la stessa procedura utilizzata per l'adozione dello schema in esame, ivi incluso, in particolare, il parere del COCER; dunque, il comma 6 dell'art. 5 o va eliminato o va sostituito con la seguente formulazione: *“L'allegato B, di cui al comma 2, può essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa”*.

1.2. E' opportuno chiarire nel comma 3 dell'art. 3 che la Direzione trasferisce i fondi *“all'istituto di credito individuato con apposito contratto di servizio da stipulare in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti”*. Nel comma 4 è opportuno chiarire che l'istituto di credito di cui al comma 3, *“con riferimento all'intero territorio nazionale”* compie le operazioni ivi indicate.

1.3. Nel punto c) del comma 1 dell'art. 4, è opportuno che la determinazione del tasso d'interesse da applicare sui mutui avvenga dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del tesoro.

1.4. Nel comma 2 dell'art. 6 deve essere introdotto qualche specifico criterio limite di orientamento per l'esercizio dell'ampia discrezionalità attribuita agli stati maggiori nel formulare le proposte per la concessione di mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1 dello stesso art. 6; ad esempio, si potrebbe fare riferimento alla situazione di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.

✓ 1.5. Almeno nella relazione è necessario ricordare che tutti i provvedimenti definitivi sono ricorribili, secondo i principî generali dell'ordinamento in via giurisdizionale o, alternativamente, in via contenziosa con lo strumento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

1.6. Si suggerisce, per evitare di distogliere gli uffici degli Stati maggiori e del Segretariato generale della difesa dai compiti istituzionali di maggior rilievo, di semplificare la procedura, intestando tutti i poteri di gestione del

capitolo fondo e di erogazione di mutui alla sola Direzione di amministrazione interforze, che si avvale della collaborazione dell'istituto di credito.

1.7. Nell'art. 7, comma 1, lett. a), la previsione di assoluta esclusione dalla concessione del mutuo per i soggetti che abbiano un parente convivente proprietario di una abitazione in qualsiasi località del territorio nazionale dovrebbe essere modificata tenendo presente che il coniuge, secondo l'ordinamento civile, non può qualificarsi "parente" e che una grandissima parte della popolazione italiana ha nel paese di origine un alloggio di derivazione familiare che non svolge la funzione abitativa cui è destinato il fondo. La disposizione potrebbe essere modificata nel senso di prevedere che la proprietà di altra abitazione da parte del coniuge convivente o di un parente convivente costituisce un coefficiente di penalizzazione da considerare nella formula di definizione della graduatoria. Tale coefficiente potrebbe essere graduato in relazione alla adeguatezza della abitazione e alla sua collocazione territoriale.

#### P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di regolamento in esame, con le modifiche ed integrazioni proposte e le osservazioni svolte.

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Livia Barberio Corsetti)  
*Livia Barberio Corsetti*

Per estratto dal Verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Licia Grassucci)  
*Licia Grassucci*



# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Prot. N. 117/1 / 707 /252 CD

00100 Roma, 20 MAR 2004

Allegati: //

**OGGETTO:** Delibera n. 16, datata 26 febbraio 2004, a stralcio dal verbale n. 34/LX del COCER Comparto Difesa  
Parere di pertinenza sul "Regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa".

AL PRESIDENTE DEL COCER

00100 ROMA

e, per conoscenza:

AL CAPO DI GABINETTO  
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

00100 ROMA

~~~~~

Riferimento: lettera n. 106/COCER/85 datata 26 febbraio 2004

~~~~~

Prendo atto dei contenuti della delibera in titolo.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

Delibera n. 16, datata 26 febbraio 2004, a stralcio dal Verbale n. 34/IX del COCER Comparto Difesa. Parere di pertinenza sul "Regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa"

## ELEMENTI DI VALUTAZIONE/RISPOSTA

Osservazioni relative all' "Annesso 1- Modalità per l'assegnazione dei mutui"

- a. verifica e controllo della documentazione  
la documentazione comprovante i requisiti per la concessione dei mutui dovrà essere sottoposta a verifica e controllo da parte dell'Amministrazione Difesa secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dopo l'esame degli atti e la graduatoria formulata da parte della Commissione, e prima dell'elargizione del mutuo;

R. la proposta è in linea con quanto già previsto al para 2 dell'Annesso 1 allo Schema di Regolamento – "Modalità per l'assegnazione dei mutui".

- b. utilizzo di alloggio demaniale  
Il possesso di alloggi (in titolo o sino titolo) non deve essere considerato ai fini del punteggio/graduatoria. Eliminare perciò il termine "U" quale quoziente anni/frazioni per il quale il richiedente ha utilizzato un alloggio:  
A parità di punteggio, dovrà essere favorito il soggetto che non ha mai usufruito di alloggio di servizio.  
In caso di assegnazione di mutuo a soggetto utente di alloggio di servizio, questi dovrà rilasciare l'alloggio all'atto della concessione del mutuo stesso.  
I soggetti usufruenti di alloggio sine-titolo inseriti nella cartolarizzazione non possono accedere al beneficio previsto dal presente regolamento;

R. si ritiene tale modifica non opportuna, in quanto modificherebbe lo spirito del provvedimento, diminuendo eccessivamente la valutazione di un beneficio goduto, a detrimento di quanti dello stesso non hanno mai usufruito.

Peraltro, il coefficiente U è stato previsto proprio allo scopo di favorire i soggetti che non hanno mai usufruito di alloggio di servizio. Il suggerimento è stato recepito con apposita integrazione all'art. 5 dello Schema di Regolamento.

- c. richiedenti il mutuo  
Si ritiene che tutto il personale in servizio delle 3 Forze Armate, indistintamente dalla posizione giuridica in cui si trova, possa presentare domanda per ottenere il mutuo. Di conseguenza anche il personale che si trovi in aspettativa o sia stato sospeso in via cautelativa dall'impiego;

R. la problematica approfondita, sotto il profilo tecnico – giuridico, nell'ambito del G.di L. interforze che ha redatto le bozze del provvedimento in argomento, ha evidenziato l'opportunità di mantenere l'esclusione dei soggetti in argomento in ragione della diminuite possibilità finanziarie per far fronte all'impegno da sostenere.

d. Circa il possesso di un'altra abitazione o quota di proprietà su tutto il territorio nazionale considerato pena di esclusione dalla graduatoria, tale proprietà, dovrà essere considerata ai fini dell'esclusione solo se ubicata nella località sede di servizio o in quelle dei comuni limitrofi. Di conseguenza va apportata modifica in tal senso:

R. si ritiene tale modifica non opportuna, in quanto modificherebbe lo spirito del provvedimento, la cui finalità non sarebbe più quella di aiutare il personale per l'acquisto della prima abitazione, ma di supportare una quota parte dello stesso nell'entrare in possesso di ulteriori immobili, avvalendosi di finanziamenti a tassi agevolati, a detrimento di quei soggetti che versano in condizioni di maggiori difficoltà economiche.

e. Ai fini della composizione della Commissione si ritiene che quella relativa al personale militare debba essere composta esclusivamente dal personale militare e che i 5 membri titolari debbano essere maggiormente rappresentativi numericamente e quelli in rappresentanza dei 5 ruoli debbano essere indicati dalla Rappresentanza Militare. In analogia, anche quella per il personale civile va modificata in tal senso;

R. la formulazione della proposta non è chiara. Sembra di potersi intendere che:

- le Commissioni per la concessione dei mutui al personale militare debbano essere costituite esclusivamente da militari, ed analogamente si debba procedere per la Commissione di PERSOCIV, che dovrebbe essere costituita unicamente da civili;
- i membri delle Commissioni debbano essere più di 5, sulla base di criteri non specificati, mentre i 5 in rappresentanza degli altrettanti ruoli debbano essere prescelti dagli Organi di rappresentanza.

Tuttavia, tali proposte sono state oggetto di approfondimento, sotto il profilo tecnico - giuridico, nell'ambito del Gruppo di lavoro interforze che ha redatto le bozze del provvedimento in argomento. In tale sede è emersa la possibilità di apportare una modifica all'art. 3 dello Schema di Regolamento, prevedendo la formazione delle graduatorie unicamente da parte delle Commissioni nominate dagli Stati Maggiori di Forza Armata.



# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari

*Comparto Difesa*

---

*IX Mandato*

**DELIBERA N. 16/2004**

(allegata al Verbale n.34 /IX)

**OGGETTO:** Parere di pertinenza “Regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa”.

## PREMESSA

L'art.43 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 (GU, 15/02/1995, n.41) ha ridisciplinato le modalità di calcolo dei canoni dovuti per l'occupazione degli alloggi demaniali attestati al Dicastero della Difesa per le esigenze di funzionamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Nel dettaglio, il comma 4, ha rideterminato la suddivisione percentuale degli introiti in parola e ne ha definito la destinazione di assegnazione finale.

Ovvero:

- 5 % per il ripristino di immobili non rassegnabili in quanto in attesa di manutenzione;
- 10 % nella manutenzione straordinaria;
- 15 % per la costituzione di un fondo casa;
- 20 % per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della Difesa di altri alloggi.

Lo stesso comma prevedeva, inoltre, che entro tre mesi e con proprio decreto il Ministro della Difesa emanasse apposito regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, “sentendo” il parere delle Sezioni Co.Ce.R. interessate.

La Rappresentanza Militare oltre a rivendicare l'impianto normativo del “Fondo Casa”, ha poi negli anni successivi sempre sollecitato il vertice politico – militare affinché si concretizzasse quello che oggi è finalmente sottoposto a parere che, auspicandone l'approvazione in tempi brevi, colmerebbe una inadempienza normativa decennale. Infatti, la Rappresentanza Militare nel soddisfare ulteriormente la richiesta di parere sul regolamento in oggetto, in tale occasione, intende rimarcare che proprio tale vacanza ha portato oltre al mancato decollo del fondo casa stesso, anche alla consequenziale “perdita” di una dotazione di fatto non costituita negli anni (vds lett. n. 115/1/528/252 datata 03-06-1997 allegata riferita ad importi 1995 – 1996) che può essere agevolmente quantificata, oggi, in circa 18 mln di euro, tale tesi è ulteriormente sostenuta dall'elevato numero di alloggi ancora indisponibili per la loro mancata manutenzione e in modo minante dal noto provvedimento di cartolarizzazione degli alloggi attestati alla difesa che hanno o stanno per subire una forte diminuzione di numero e di conseguenza ad una ulteriore limitazione delle entrate che già dovevano e dovranno alimentare il costituendo fondo casa.

Di conseguenza nell' inviare l'analisi tecnica del proposto “Regolamento di gestione ed utilizzo del Fondo Casa delle Forze Armate” alla scheda tecnica annessa al deliberato si elencano anche le esigenze, a carattere generale, ritenute necessarie per il “decollo” del Fondo Casa da rappresentare o al Ministro della Difesa ovvero al Governo, congiuntamente al parere richiesto.

## IL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

- VISTA la legge istitutiva la Rappresentanza Militare 382/78;
- TENUTO CONTO che la problematica degli alloggi riveste per il CO.CE.R. rilevanza prioritaria condivisa anche dal Ministro Difesa nel libro bianco; ;
- VISTO: lo schema di regolamento e la relativa relazione illustrativa;

### DELIBERA

#### 1. Di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni di carattere generale

##### che potrebbero costituire pregiudiziali:

- A. Le condizioni di ammortamento ( durata ) assieme al tasso di interesse da applicare dovranno concretizzare il principio di effettiva assistenzialità e tener conto delle peculiari necessità per le quali il fondo stesso è stato costituito. Di conseguenza vanno previsti periodi di ammortamento anche trentennali e sull'importo concesso dovranno gravare solo le spese di gestione;
- B. Sostenere la necessità di promuovere, contestualmente all'approvazione del Regolamento di gestione ed utilizzo del Fondo Casa delle Forze Armate, un'assegnazione straordinaria non inferiore a 30 mln di euro quale corrispettivo forfettario a fronte di introiti mai acquisiti;
- C. Verificare la necessità di rimodulare le percentuali di destinazione dei proventi degli attuali canoni applicati agli alloggi rimanenti destinandoli interamente all'alimentazione del costituendo Fondo Casa;
- D. La mancata attenzione a quanto enunciato ai punti B - C : dovrebbe comportare immediatamente la sospensione degli effetti della legge 23.12.94 n° 724 relativamente alla quota del 15% del 50 % degli introiti del canone degli alloggi di servizio destinati alla difesa;
- E. Fino ad approvazione del presente regolamento, in virtù della destinazione di tale quota in entrata conto tesoro al termine di ciascun Esercizio Finanziario a partire dal 1995 e non ad un fondo casa mai istituito poiché, a tutt'oggi, ancora non decretato il relativo regolamento e quindi non conforme allo spirito di legge nè conforme all'articolo 2 della presente bozza di regolamento. La restituzione ai diretti interessati delle quote di cui sopra avendo queste assunto fisionomia di " imposta " con finalizzazione diversa dalla legge per mera volontà politica ( nove anni per la stesura del relativo regolamento e non tre mesi come stabilisce la citata legge 724 ).
- F. Formalizzare assieme al CoCeR la richiesta d'inserire, nel documento di programmazione economico finanziaria 2005 / 2007, apposito stanziamento pluriennale per la diversa alimentazione del fondo casa ovvero in attesa del consolidamento di forme alternative (vedasi indennità di alloggio ) tendenti alla soluzione del problema casa per il personale in servizio nelle Forze Armate;
- G. Di fornire le seguenti osservazioni all'annesso 1 :

## Osservazioni relative all'annesso 1 – modalità per l'assegnazione dei mutui.

### a. verifica e controllo della documentazione

la documentazione comprovante i requisiti per la concessione dei mutui dovrà essere sottoposta a verifica e controllo da parte dell' amministrazione Difesa secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dopo l'esame degli atti e la graduatoria formulata da parte della commissione, e prima dell'elargizione del mutuo.

### b. utilizzo di alloggio demaniale.

Il possesso di alloggio (in titolo o sine-titolo) non deve essere considerato ai fini del punteggio/graduatoria. Eliminare perciò il termine "U" quale quoziente anni/frazioni per il quale il richiedente ha utilizzato un alloggio.

A parità di punteggio, dovrà essere favorito il soggetto che non ha mai usufruito di alloggio di servizio.

In caso di assegnazione di mutuo a soggetto utente di alloggio di servizio, questi dovrà rilasciare l'alloggio all'atto della concessione del mutuo stesso.

I soggetti usufruenti di alloggio sine-titolo inseriti nella cartolarizzazione non possono accedere al beneficio previsto dal presente regolamento.

### c. richiedenti il mutuo.

Si ritiene che tutto il personale in servizio delle 3 Forze Armate, indistintamente dalla posizione giuridica in cui si trova, possa presentare domanda per ottenere il mutuo. Di conseguenza anche il personale che si trovi in aspettativa o sia stato sospeso in via cautelativa dall'impiego.

d. Circa il possesso di un'altra abitazione o quota di proprietà su tutto il territorio nazionale considerato pena di esclusione dalla graduatoria, tale proprietà, dovrà essere considerata ai fini dell'esclusione solo se ubicata nella località sede di servizio o in quelle dei comuni limitrofi. Di conseguenza va apportata modifica in tal senso.


e. Ai fini della composizione della commissione si ritiene che quella relativa al personale militare debba essere composta esclusivamente dal personale militare e che i 5 membri titolari debbano essere maggiormente rappresentativi numericamente e quelli in rappresentanza dei 5 ruoli debbano essere indicati dalla Rappresentanza Militare. In analogia, anche quella per il personale civile va modificata in tal senso.

2. Di inviare la presente a stralcio verbale chiedendone l'invio per conoscenza ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata.


LA PRESENTE DELIBERA E' STATA APPROVATA A MAGGIORANZA IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2004.

<u>PRESENTI</u>	N. 17
<u>VOTANTI</u>	N. 17
<u>FAVOREVOLI</u>	N. 16
<u>CONTRARI</u>	N. 1
<u>ASTENUTI</u>	N. //

IL SEGRETARIO  
( Capo 1<sup>^</sup> cl. Pasquale VALENTE )



IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
( Ten. Col. Ermanno PESCHIULLI )





# Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n.9/45743 /11.12.5.

Roma, 04 APR. 2005

Allegati:

Oggetto: ~~Schema~~ di decreto del Ministro della difesa concernente il regolamento di gestione del fondo-casa previsto, dall'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724, per i dipendenti del Ministero della difesa.

CGIL - F.P.

Via L. Serra, 31

00153 ROMA

CISL - F.P.S.

Via Lancisi, 25

00161 ROMA

UIL - P.A.

Via C. Beccaria, 88

00196 ROMA

\*\*\*\*\*

Si trasmette, per la preventiva informazione di codeste OO.SS. ed in vista dei successivi adempimenti, lo schema di provvedimento in oggetto indicato, corredato della relazione illustrativa.

D'ORDINE DEL MINISTRO

IL CAPO DI GABINETTO

(Amm. Sq. Paolo LA ROSA)

UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

(Rif. nota prot. n.8/14850 in data 30.3.2005)

... .. per estensione

IL VICE CAPO DI GABINETTO  
(Dirig. gen. dott. Renato COLIO)

D. IX. 61

D. Colio

2.4.05  
A



# Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n.9/ 15753 /11.12.5.

Roma, 04 APR. 2005

Allegati:

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della difesa concernente il regolamento di gestione del fondo-casa previsto, dall'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724, per i dipendenti del Ministero della difesa.

CONFSAL - UNSA - SIAD  
Via Napoli, 51

00187 ROMA

\*\*\*\*\*

Si trasmette, per la preventiva informazione di codesta O.S. ed in vista dei successivi adempimenti, lo schema di provvedimento in oggetto indicato, corredato della relazione illustrativa.

D'ORDINE DEL MINISTRO  
IL CAPO DI GABINETTO  
(Amm. Sq. Paolo LA ROSA)

UFFICIO LEGISLATIVO SEDE  
(Rif. nota prot. n.8/14850 in data 30.3.2005)

... .. per estensione

IL VICE CAPO DI GABINETTO  
(Dirig. gen. dott. Renato COLIO)

DAG

Di Giorzo

1.4.05  
A



# Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n.9/ 15753 /11.12.5.

Roma, 04 APR. 2005

Allegati:

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della difesa concernente il regolamento di gestione del fondo-casa previsto, dall'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724, per i dipendenti del Ministero della difesa.

FLP		
Via Piave, 61	00187	ROMA
UGL-Statali		
Via del Corea, 13	00186	ROMA
CISAL INTESA		
Via B. Eustachio, 22	00161	ROMA
CONFEDIR-DIRSTAT- SINDID		
Via Ezio, 12	00192	ROMA
RdB - P.I.		
Via dell'Aeroporto, 129	00175	ROMA

\*\*\*\*\*

Si trasmette, per la preventiva informazione di codeste OO.SS. ed in vista dei successivi adempimenti, lo schema di provvedimento in oggetto indicato, corredato della relazione illustrativa.

D'ORDINE DEL MINISTRO  
IL CAPO DI GABINETTO  
(Amm. Sq. Paolo LA ROSA)

UFFICIO LEGISLATIVO SEDE  
(Rif. nota prot. n.8/14850 in data 30.3.2005)

... .. per estensione

IL VICE CAPO DI GABINETTO  
(Dirig. gen. dott. Renato COLIO)

D. IX. 61

D. COLIO

u. 95  
R